

Allegato B - POLIZZA INCENDIO

Società Assicurativa / Agenzia:

.....

.....

.....

.....

Contraente: STA - Südtiroler Transportstrukturen AG / Strutture Trasporto
 Alto Adige Spa, società controllata al 100 % dalla Provincia
 Autonoma dell'Alto Adige
 Gerbergasse 60 Via Conciapelli
 I-39100 Bozen / Bolzano

Polizza Nr.:

Effetto: 01.01.2015, ore 00.00

Scadenza: 31.12.2019, ore 24.00

Premio lordo: Euro

Rateazione: annuale

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

Si procede all'incasso Eurodi cui tasse Euro
 in data

L' AGENTE

Art. 1

Oggetto della polizza assicurativa

Art. 1.1.) Oggetto dell'assicurazione

La Società durante il periodo di efficacia della presente polizza e alle condizioni e nei limiti della stessa, garantisce ed indennizza l'Assicurato per tutti i danni materiali e diretti causati ai beni di proprietà dell'Assicurato o di terzo, ma custoditi e/o detenuti dall'Assicurato, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni di seguito indicate.

Art. 1.2.) Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a:

- 1) crollo, assestamento, contrazione od espansione dei fabbricati e delle relative fondamenta e/o strutture, salvo che ciò non sia stato provocato da evento non altrimenti escluso;
- 2) errori di progettazione e/o calcolo che influiscano direttamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione o già prodotte;
- 3) furto, rapina, appropriazione indebita, estorsione, malversazione, smarrimento, saccheggio, scippo, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari e/o prelevamento merci;
- 4) responsabilità civile verso terzi di qualsiasi tipo, fatta eccezione la garanzia "Ricorso Terzi";
- 5) dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata;
- 6) eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento e franamento del terreno, valanghe e slavine;
- 7) mareggiate, marea;
- 8) frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 9) inquinamento e/o contaminazione;
- 10) sovraccarico di neve causato da valanghe e slavine; ai fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi sulle costruzioni; ai fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o rifacimento; ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione.

Sono altresì esclusi i danni:

- 11) indiretti quali cambiamento di costruzione, perdita d'uso, ritardo, perdita di mercato, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

ovvero quelli verificatisi in occasione di:

- 12) atto di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri o provvedimenti di Autorità e/o Governo, anche locali, sia di diritto che di fatto;

- 13) esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 14) trasporto delle cose assicurate al di fuori dell'area recintata dell'ubicazione indicata nella presente polizza o nei relativi certificati di assicurazione;
- 15) messa in esecuzione di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati con la presente polizza.

Art. 1.3.) Delimitazioni

I danni causati da pioggia, grandine, sabbia ai beni assicurati posti sotto tetto di fabbricati chiusi su tutti i lati si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e sabbia siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce, lesioni o sollecitazioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.

Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto;
- merci poste all'aperto (salvo quanto espressamente stabilito per gli autoveicoli).

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti e/o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) avvenuti in occasione di occupazione (non militare) delle Ubicazioni ove si trovano i beni assicurati, qualora l'occupazione stessa si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e i danni si verifichino nel periodo successivo.

I danni causati alle cose assicurate dipendenti da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi condotti in genere sono risarcibili a seguito:

- guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici o di tubazioni in genere a servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza;
- rigurgito o traboccamento di fognature.

Valgono inoltre i seguenti limiti di indennizzo per ogni sinistro:

<i>Garanzia per danni...</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
Relativamente a disegni, modelli stampi e simili, nonché registri, stampati, archivi documenti, microfilm, schede, dischi, nastri e supporti E.D.P., la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati con la precisazione che non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione e/o cancellazione;	€ 50.000,--
Le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione del guasto a seguito di fuoriuscita di acqua condotta come sopra descritto;	€ 50.000,--
Le spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;	10% dell'indennizzo
da uragani, bufere, tempeste, vento e trombe d'aria e cose da esse trascinate, grandine, scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi;	80% del capitale assicurato alle singole partite
a lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, danneggiate da grandine;	€ 100.000,--
a merci all'aperto;	40% del capitale assicurato alle singole partite
risarcibili a termine di polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione del fabbricato;	10% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato, nell'ambito della somma assicurata
legati a ricorso terzi come da art. 5.1;	vedi art. 5.1
a merci e/o attrezzature presso terzi come da art. 5.2;	vedi art. 5.2

Ed infine si applicano i seguenti limiti di indennizzo per ogni sinistro e per anno assicurativo:

<i>Garanzia per danni</i>	<i>Limite di indennizzo</i>
da eventi socio-politici;	80% del capitale assicurato con ogni partita
da eventi atmosferici (pioggia, grandine, ecc);	80% del capitale assicurato con ogni partita
da atti di terrorismo;	50% del capitale assicurato alle singole partite
causati da sovraccarico di neve sui tetti e quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, coperture, lucernari, pareti e serramenti direttamente provocati dal peso della neve;	50% del capitale assicurato con ogni partita
materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Resta convenuto che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";	50% del capitale assicurato alle singole partite
materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazione, alluvione, allagamenti in genere;	50% del capitale assicurato alle singole partite
subiti dalle cose assicurate a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio di fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 84 ore antecedentemente al sinistro.	€ 100.000,--

Art. 1.4.) Beni esclusi

Sono esclusi danni ai seguenti beni:

- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale), nonché quadri, statue, dipinti e simili di valore singolo eccedenti € 15.000,--.
- Aeromobili e natanti.
- Macchinario in leasing, se già assicurato con separata polizza.
- Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere.
- Terreno e relativi costi di livellamento, scavo e riempimento.

Art. 1.5.) Capitali Assicurati - Massimo indennizzo a carico della Compagnia Assicuratrice

Premesso che la Contraente è proprietaria o ha in locazione i fabbricati di cui alla stima della Roux Italia o elencati e stimati dal Contraente stesso, stima allegata e facente parte integrante della presente polizza (allegato "A"), adibiti agli usi indicati, si conviene tra le parti che in caso di sinistro, risarcibile ai sensi della presente polizza, la Compagnia assicuratrice non risarcirà somma superiore per singolo sinistro e per partita a:

<i>Partita</i>	<i>Valore a base di stima</i> €	<i>Valore dichiarato senza stima</i> €	<i>Valore Totale</i> €	<i>Massimo indennizzo per sinistro</i> €
1) Fabbricati	29.434.766,--	1.000.000,--	30.434.766,--	4.600.000,--
2) Materiali ed impianti fissi di fabbricato	15.370.151,--		15.370.151,--	9.000.000,--
3) Stazioni / fermate	284.260,--		284.260,--	284.260,--
5) Attrezzature ed arredamento, macchinario, arredamento d'ufficio e hardware	0,--	90.000,--	90.000,--	90.000,--
6) Materiali ed impianti costituenti l'impianto tecnologico ferroviario	33.183.354,--		33.183.354,--	4.600.000,--
7) Ricorso terzi		1.000.000,--	1.000.000,--	1.000.000,--
8) Furto		30.000,--	30.000,--	30.000,--

Si precisa che le somme assicurate si riferiscono a tutte le ubicazioni in uso alla Contraente e per il cui relativo elenco ci si riferisce all'elenco allegato.

Art. 2

Durata

Art. 2.1.) Durata ed effetto dell'assicurazione

La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 5 con inizio alle ore 00 del 01.01.2015 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2019.

Si conviene che, sebbene il presente contratto sia emesso per durata pluriennale, è in facoltà della Contraente rescindere dal contratto a decorrere dalla scadenza di ogni anno, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza annuale del premio.

Art. 2.2.) Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati alla agenzia alla quale è assegnata la polizza Convenzione, o alla direzione della Società.

In caso di pagamento delle rate successive alla prima dopo il primo anno di assicurazione, è concesso un periodo di mora di 30 giorni per il pagamento. In deroga alle disposizioni dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione presta la sua copertura anche in caso di ritardato pagamento del premio e/o della relativa regolazione, rimanendo comunque nella facoltà della Società di richiedere gli interessi legali per detto ritardato pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di un anno salvo i casi di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

La società assicuratrice, la società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra impresa qualsiasi titolo interessata al presente contratto (c.d. filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane

S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) o, qualora previsto, il codice unico di progetto (CUP) comunicati dalla stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge dall'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 gli enti/contraenti hanno il diritto di recedere dal contratto assicurativo in qualsiasi tempo previa formale comunicazione alla società aggiudicataria mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la società aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il recesso deve essere preceduto dal pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni dell'annualità in corso non ancora eseguite. Nel caso in cui il premio dovuto per l'annualità in corso sia già stato pagato per intero, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la società è tenuta a rimborsare i 9 (nove) decimi del premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

* * *

Art. 3

Norme generali che regolano il contratto di assicurazione

Art. 3.1.) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 3.2.) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.3.) Aggravamento del rischio – Buona fede

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, semprechè tali omissioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Art. 3.4.) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

Art. 3.5.) Accettazione caratteristiche del rischio

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta

specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta però l'obbligo dell'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, fermo quanto altro disposto.

Art. 3.6.) Modifica agli enti assicurati

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, sempreché tali modifiche non comportino aggravamento di rischio.

Art. 3.7.) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. La disdetta avrà effetto con la prossima scadenza annuale, sempreché venga comunicata entro 180 giorni antecedenti la scadenza mediante lettera raccomandata.

Art. 3.8.) Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3.9.) Coassicurazione e delega

Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria all'uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici.

Art. 3.10) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.11.) Altri enti non diversamente indicati

Viene stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro l'area recintata (sia sottotetto che all'aperto) del singolo complesso assicurato, deve intendersi assicurato, compresi carrelli per movimentazione merci, con la sola esclusione degli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A. Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Attrezzature, Arredamento, Macchinario...".

Art. 3.12.) Enti in leasing

Dall'assicurazione sono esclusi macchinario, attrezzatura e arredamento in leasing se assicurate con polizza separata.

Art. 3.13.) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, salvo che il sinistro sia conseguente a fatto doloso.

Art. 3.14.) Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che: la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro; non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

Art. 3.15.) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del contraente sarà applicato tutto quanto previsto dalle "Norme in caso di sinistro" (pagamento dell'indennità) a ciascuna partita singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

Art. 3.16.) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

Art. 3.17.) Tasse governative

Le tasse governative relative all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 3.18.) Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale dell'Assicurato/Contraente, purché nel territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Art. 3.19) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

Art. 3.20) Stima – dichiarazione di valore

L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza concernente le partite tutte comprendono il valore della totalità dei fabbricati, macchinari ed impianti (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nel "Nota Bene" in calce agli elaborati della Società di stima in data 4° trimestre 2013 (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società delegataria, con vincolo di riservatezza (allegato "A").

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli Enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

Limitatamente alle partite sopra indicate – ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono – non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui ex art. 1907 del Codice Civile.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata e al paragrafo precedente indicata.

L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società delegataria, al termine di ciascun periodo annuo di assicurazione – e, quindi, anche alla scadenza della polizza – un rapporto aggiornato o convalida della dichiarazione di valore, redatto da uno Stimatore incaricato dall'Assicurato. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 60 giorni dalla data della loro effettuazione.

Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1.4. che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazione degli eventi preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 40% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 40%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile) in ragione della parte – eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento, questo ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 40%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- 1) imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;
- 2) relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1.4., l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come sopra previsto.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori al 40% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'Assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

Con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui alla sopra indicata lettera b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Polizza stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

La presente Convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini sopra convenuti, del rapporto di aggiornamento; in questo caso, la Società delegataria emetterà l'appendice di regolazione del premio in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del indice ISTAT.

Art. 3.21.) Lee-way clause (garanzia valida per gli enti non soggetti a stima)

I capitali previsti in garanzia dichiarati senza stima vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino ad un massimo del 40% delle rispettive somme assicurate.

Limitatamente alla partita di cui sopra, separatamente considerata, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 40%, per cui il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato.

Il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare entro i 60 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che – se rientranti nel suindicato 40% – verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente o l'Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, il 50% del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti la limitazione del 40% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non provveda a comunicare l'aumento verificatosi, la

Società delegataria emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui all'art. 3.20, 11-mo paragrafo, in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, anche per i sopra citati capitali dichiarati senza stima, la dell'indice ISTAT.

* * *

Art. 4

Norme in caso di sinistro

Art. 4.1.) Denuncia del sinistro – obblighi relativi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto, il più possibile circostanziato indicando approssimativamente l'ammontare del danno alla Società, nonché all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo; l'Assicurato non è tenuto a predisporre lo stato particolareggiato delle altre cose assicurate, non danneggiate, esistenti al momento del sinistro;
- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
- denunciare tempestivamente la sottrazione o la distruzione di titoli di credito anche al debitore sperando, se la legge lo consente, le procedure di ammortamento;
- conservare fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte della Società e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento da parte della medesima della denuncia del sinistro le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione della Società ogni elemento di prova.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, il Contraente o l'Assicurato può effettuare interventi nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività esercitata.

Art. 4.2.) Procedura per la valutazione del danno – nomina ed onorario dei periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari a € 75.000,00 per ciascun sinistro.

Art. 4.3.) Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 2.4;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali;
- f) in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, impostare e condurre le operazioni peritali in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzati dei reparti danneggiati.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.4.) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza (o certificato), l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1) Valore a nuovo

Premesso che il fabbricato, le attrezzature, l'arredamento ed i macchinari devono essere assicurati per il loro valore a nuovo, l'ammontare del danno si determina:

- a) per il fabbricato in base alle spese occorrenti per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate (escluso soltanto il valore dell'area), detraendo il valore degli eventuali residui, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante, compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

La Società si impegna a corrispondere fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo complessivamente liquidabile a termini di polizza le spese che si rendessero necessarie per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione o interrato, costi di costruzione dovuti in forza delle norme urbanistiche vigenti nella Provincia Autonoma di Bolzano o, rispettivamente, quelle della normativa nazionale in quanto applicabili. Il supplemento di indennizzo dovuto in base a quanto sopra sarà corrisposto soltanto a ricostruzione avvenuta.

- b) per le attrezzature, l'arredamento ed i macchinari – escluse le merci, gli autoveicoli, i campionari ed i valori – in base al costo per riportare le cose danneggiate, allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti per uso, qualità caratteristiche, prestazioni e rendimento, detraendo il valore degli eventuali residui nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione: la cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando le spese da sostenere per tale scopo eguagliano o superano il costo per sostituire le cose danneggiate con altre nuove al momento del sinistro.

2) Valore commerciale

Le merci, i campionari ed i valori sono assicurati in base al loro valore commerciale, determinato in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli

oneri fiscali; L'ammontare del danno si determina dalle differenze che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore del residuo, senza tenere conto dei profitti sperati.

3) Indennità aggiuntiva a percentuale

L'indennizzo – calcolato per ciascuna partita presa separatamente – sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, di una percentuale del 10% sulle partite indicate nel riepilogo dei capitali assicurati.

4) Esclusioni

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti.

In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi.

Art. 4.5.) Titoli di credito

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
- b) l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 4.6.) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.7.) Pagamento dell'indennità

Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:

- a) il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;

- c) a carico dell'Assicurato o del Contraente (e/o i suoi familiari e/o - se trattasi di Società - dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori) sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia.

Art. 4.8.) Limite massimale dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiore di quella assicurata alle singole partite.

Art. 4.9.) Anticipo dell'indennizzo

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 30.000,--.

In ogni caso l'anticipo non potrà essere superiore all'importo di € 3.000.000,--.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 4.10.) Chiusura istruttoria

In caso di danno l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta, l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento di cui al sinistro del relativo Certificato di Assicurazione ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di contratto.

Art. 4.11.) Franchigia fissa

Si precisa che ogni danno indennizzabile ai sensi della presente polizza verrà risarcito previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta pari a € 1.500,--, salvo ove sia diversamente indicato nelle condizioni di polizza.

* * *

Art. 5

Condizioni particolari

Art. 5.1.) Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termine di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del capitale stesso.

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti di parentela.

La presente garanzia È prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile ed è valida per tutte le ubicazioni assicurate.

Art. 5.2.) Merci e/o attrezzature presso terzi

La Società è obbligata anche per i danni al macchinario, all'attrezzatura, all'arredamento e alle merci anche quando si trovano temporaneamente presso terzi.

Relativamente alla presente garanzia l'indennizzo di ciascun sinistro non potrà superare il 20% del capitale assicurato alle singole partite.

La garanzia è operante anche se gli eventi precitati siano determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, nonché da dolo e/o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 5.3.) Limitazione all'indennizzo per i danni ai macchinari derivanti da c.d. fenomeno elettrico

Oltre alle garanzie tutte prestate in forza della presente polizza, la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da correnti e scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici assicurati; alle apparecchiature elettroniche assicurate fino alla concorrenza di € 25.000,-- per ogni sinistro.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,-- per ogni sinistro fermo il limite previsto al presente articolo per le macchine elettroniche, senza applicazione della regola proporzionale.

Agli effetti del presente articolo, la Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- di quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Art. 5.4.) Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti;
- b) dei danni derivati da gelo;

Art. 5.5.) Danni consequenziali

La garanzia viene estesa ai danni dovuti a mancata o anormale fornitura di energia elettrica, gas o acqua, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché detti eventi siano in diretta conseguenza di un danno indennizzabile a termini della presente polizza sia che abbiano colpito le cose assicurate che di altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.

Art. 5.6.) Urto dei veicoli stradali

La Società risponde dei danni che l'urto dei veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare alle cose assicurate anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 5.7.) Ricostruzione diversa

Qualora, in dipendenza di un sinistro, l'Assicurato dovesse procedere alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni periti in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato, si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo come

sopra determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

Bolzano, il

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

STA – Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Società dichiara di conoscere e di approvare espressamente gli artt. 1. (Oggetto dell'assicurazione), 3.3. (Aggravamento del rischio – Buona fede), 3.6. (Modifica agli enti assicurati), 3.7. (Recesso in caso di sinistro), 3.11. (Altri enti non diversamente indicati), 3.13. (Rinuncia alla rivalsa), 3.14. (Compensazione fra partite), 3.15. (Indennizzo separato per ciascuna partita), 3.18. (Foro competente), 3.20. (Stima – dichiarazione di valore), 3.21. (Lee-way clause – garanzia valida per gli enti non soggetti a stima), 4.2. (Procedura per la valutazione del danno – nomina e onorario dei periti), 4.3. (Mandato ai Periti), 4.4. (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno), 4.7. (Pagamento dell'indennità), 4.9. (Anticipo dell'indennizzo), 5.1. (Ricorso Terzi) 5.2. (Merci e/o attrezzature presso terzi), 5.3. (Limiti all'indennizzo per i danni ai macchinari derivanti da cd. fenomeno elettrico), 5.4. (Colaggio da impianti automatici di estinzione), 5.5. (Danni consequenziali) e 5.6. (Urto dei veicoli stradali) della presente polizza assicurativa.

Bolzano, il 2014.

LA SOCIETA'

Polizza Assicurativa Furto / Rapina

Società Assicurativa / Agenzia:

.....

.....

.....

.....

Contraente: STA - Suedtiroler Transporstrukturen AG / Strutture
Trasporto Alto Adige Spa, società controllata al 100% dalla
Provincia Autonoma dell'Alto Adige
Gerbergasse 60 Via Conciapelli
I-39100 Bozen / Bolzano

Polizza Nr.:

Effetto: 31.12.2014, ore 24.00

Scadenza: 31.12.2020, ore 24.00

Premio lordo: Euro

Rateazione: annuale

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

Si procede all'incasso Euro di cui tasse Euro
in data

L' AGENTE

Art. 1

Oggetto

Art. 1.1.) Oggetto

La garanzia assicurativa comprende i danni materiali e diretti da perdita o da danneggiamento alle cose oggetto della garanzia assicurativa, anche se di proprietà di terzi ed entro i massimali di seguito indicati, causati da:

- 1) furto a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali dell'azienda assicurata:
 - a) violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo rimanendovi clandestinamente, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
- 2) L'assicurazione è estesa inoltre a furto commesso:
 - a) attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
 - b) con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
 - c) sono parificati ai danni da furto quelli causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
- 3) La garanzia è estesa:
 - a) alla rapina od estorsione avvenuta nei locali dell'azienda quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
 - b) guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi;
 - c) atti vandalici sulle cose assicurate.

<i>Beni assicurati</i>	<i>Somme assicurate</i>
Merci, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche, archivi, impianti di prevenzione e di allarme, esclusi preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, guasti cagionati dai ladri nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo per	€ 30.000,--
Totale	€ 30.000,--

Art. 1.2.) Sospensione dell'assicurazione

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del 45° giorno.

Art. 1.3.) Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati o agevolati con dolo dall'Assicurato, dal Contraente, dagli Amministratori o dai Soci;
- c) verificatesi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoto, terremoto purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- d) causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- e) agevolati con dolo da persone coabitanti con l'Assicurato e/o Contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da parenti o affini dell'Assicurato e/o Contraente, entro il 2° grado, nonché dai Soci a responsabilità illimitata se questa è una Società; da dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente durante l'orario di lavoro; nonché da dipendenti incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosione, implosione e scoppio provocati dall'autore del reato.

Art. 1.4.) Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti, senza corrispondere restituzione del premio.

Si conviene però che sia le somme assicurate, sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originali. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente assicurata o del minor limite di indennizzo e che l'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Qualora a seguito del sinistro si decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 1.5.) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato decida di restituire l'indennizzo percepito e, pertanto, di mantenere la proprietà della cosa recuperata.

Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, mentre il resto spetta alla Società.

Art. 1.6.) Condizioni per l'operatività della garanzia: caratteristiche dei locali e mezzi di chiusura

La garanzia è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai, coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento, vetro anti-sfondamento, cemento armato o non.

Durante le ore di chiusura dell'azienda e senza presenza di addetti, ogni apertura esterna dei locali stessi situata in linea verticale a meno di 4mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, deve essere difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione:

- a) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri anti-sfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso

con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;

- b) inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti,
- c) serrande avvolgibili metalliche, in legno o plastica rigida, munite di valide serrature o robusti lucchetti o altri congegni atti a determinare una efficace chiusura o bloccaggio dall'interno con idonei congegni;
- d) persiane o gelosie a stecche di legno orizzontali bloccate internamente con validi congegni non manovrabili dall'esterno e non disattivabili con facili sistemi.

Art. 1.7.) Partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre

L'assicurazione vale anche quando le merci e/o gli autoveicoli si trovino presso esposizioni, fiere e mostre.

* * *

Art. 2

Norme generali che regolano il contratto di assicurazione

Art. 2.1.) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2.2.) Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati alla agenzia alla quale è assegnata la polizza Convenzione, o alla direzione della Società.

In caso di pagamento delle rate successive alla prima dopo il primo anno di assicurazione, è concesso un periodo di mora di 30 giorni per il pagamento. In deroga alle disposizioni dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione presta la sua copertura anche in caso di ritardato pagamento del premio e/o della relativa regolazione, rimanendo comunque nella facoltà della Società di richiedere gli interessi legali per detto ritardato pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di un anno salvo i casi di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 2.3.) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.4.) Aggravamento del rischio – Buona fede

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, semprechè tali omissioni non siano frutto di dolo e colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Art. 2.5.) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

Art. 2.6.) Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2.7.) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 2.8.) Enti in leasing

Dall'assicurazione sono esclusi macchinario, attrezzatura e arredamento in leasing qualora già coperti d'apposita assicurazione.

Art. 2.9.) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

Art. 2.10.) Tasse governative

Le tasse governative relative all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.11.) Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale dell'Assicurato/Contraente, purché nel territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Art. 2.12.) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

Art. 2.13.) Coassicurazione e delega

Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria all'uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici.

Art. 2.14). Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, salvo che il sinistro sia conseguente a fatto doloso.

* * *

Art. 3.

Norme in caso di sinistro

Art. 3.1.) Denuncia del sinistro – obblighi relativi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto, il più possibile circostanziato indicando approssimativamente l'ammontare del danno alla Società, nonché all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo; l'Assicurato non è tenuto a predisporre lo stato particolareggiato delle altre cose assicurate, non rubate o danneggiate, esistenti al momento del sinistro;
- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
- denunciare tempestivamente la sottrazione o la distruzione di titoli di credito anche al debitore sperando, se la legge lo consente, le procedure di ammortamento;
- conservare fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte della Società e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento da parte della medesima della denuncia del sinistro le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione della Società ogni elemento di prova.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, il Contraente o l'Assicurato può effettuare interventi nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività esercitata.

Art. 3.2.) Procedura per la valutazione del danno – nomina ed onorario dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari a € 5.000,-- per ciascun sinistro.

Art. 3.3.) Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 2.4;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali;
- f) in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, impostare e condurre le operazioni peritali in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzati dei reparti danneggiati.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.4.) Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" cioè senza applicare la regola proporzionale dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.5.) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1) Valore a nuovo

Per le attrezzature, i macchinari, l'arredamento, apparecchiature elettroniche ed i valori, escluse le merci ed i motoveicoli, in base al costo per riportare le cose danneggiate, allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o sottratte con altre nuove, uguali od equivalenti per uso, qualità caratteristiche, prestazioni e rendimento; detraendo il valore degli eventuali residui nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione: la cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando le spese da sostenere per tale scopo eguagliano o superano il costo per sostituire le cose danneggiate con altre nuove al momento del sinistro.

Comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore commerciale del macchinario (compreso quello elettronico), dell'attrezzatura e dell'arredamento al momento del sinistro.

2) Valore commerciale

Le merci ed i motoveicoli sono assicurati in base al loro valore commerciale compresi gli oneri fiscali; l'ammontare del danno si determina dalle differenze tra il valore che le merci assicurate sia finite che in corso di lavorazione, calcolato sul prezzo della materia grezza al momento del sinistro, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro stesso e, se dovute, tutte le relative imposte avevano momento del sinistro ed il valore del residuo, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di eventuali pregiudizi; qualora le valutazioni sopra indicate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

3) Esclusioni

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti.

In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi.

Art. 3.6.) Titoli di credito

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;

- b) l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3.7.) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.8.) Pagamento dell'indennità

Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:

- a) il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) a carico dell'Assicurato o del Contraente (e/o i suoi familiari e/o - se trattasi di Società - dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori) sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia.

Art. 3.9.) Limite massimale dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta pagare somme maggiore di quella assicurata.

Art. 3.10) Franchigia

Si precisa che ogni danno indennizzabile ai sensi della presente polizza verrà risarcito previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta pari a € 500,--, salvo ove sia diversamente indicato nelle condizioni di polizza.

È convenuto fra le parti che in caso di furto perpetrato attraverso aperture non conformi ai mezzi di chiusura indicati nel art. 4.6, l'indennizzo è comunque dovuto da parte della Società previa applicazione di uno scoperto del 10% del danno liquidato a termini di polizza.

In caso di coesistenza di più scoperti, si applicherà uno scoperto unificato nella misura del 25%.

Art. 3.11.) Chiusura istruttoria

In caso di danno l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta, l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento di cui al sinistro del relativo Certificato di Assicurazione ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.12) Clausola Broker

La STA si avvale di un broker, ai sensi di legge e riconosciuto dall'Impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza.

Il Contraente e l'Impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale della contraente al broker incaricato.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'Impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.L.vo 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna l'Impresa a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

La remunerazione del broker è a carico della compagnia che si aggiudica l'appalto e le commissioni riconosciute al broker incaricato sono quantificate, al momento attuale, in percentuale sul premio imponibile nella misura massima di 11,5% (undici/cinque percento). ~~Nel caso in cui da parte del broker si addivenisse ad una riduzione della percentuale relativa alle commissioni, la Stazione Appaltante opererà una proporzionale riduzione del premio imponibile offerto in sede di gara, fermo restando in ogni caso i massimali del lotto/i di aggiudicazione e le altre condizioni di polizza.~~ La remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all'Impresa aggiudicataria.

Bolzano, il 2014.

IL CONTRAENTE

STA – Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.

LA SOCIETA'

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Società dichiara di conoscere e di approvare espressamente gli artt. 1 (Oggetto), 2.4. (Aggravamento del rischio – Buona fede), 2.11. (Foro competente), 2.14. (Rinuncia alla rivalsa), 3.2. (Procedura per la valutazione del danno – nomina ed onorario dei Periti) 3.3. (Mandato ai Periti), 3.4. (Primo rischio assoluto), 3.5.(Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) e 3.8. (Pagamento dell'indennità) della presente polizza assicurativa.

Bolzano, il 2014.

LA SOCIETA'